



Allegato alla delibera n. 8/FG del 15.02.2019

LEGGE 29.01.1986. N. 26

“Incentivi per il rilancio dell’economia delle province di Trieste e Gorizia”

**BANDO PER INCENTIVI ALLE IMPRESE
INDUSTRIALI E ARTIGIANE
PER LO SVILUPPO DEL SETTORE NAUTICO**

valido dal 18.03.2019 fino ad esaurimento fondi e comunque fino al 31.12.2019

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente bando disciplina la concessione di agevolazioni per l'avvio di nuove iniziative finalizzate all'insediamento in provincia di Gorizia di imprese industriali e artigiane operanti nel settore della nautica o per investimenti destinati all'ampliamento dell'attività produttiva esistente.

Art. 2
(Risorse finanziarie)

La dotazione finanziaria del presente bando è di € 1.000.000,00.

Art.3
(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze:

- a) le imprese della provincia di Gorizia di ogni dimensione aventi sede e/o un'unità locale in provincia di Gorizia iscritte alla Camera di Commercio
- b) le nuove imprese in procinto di operare nella provincia di Gorizia non ancora iscritte alla Camera di Commercio operanti, o in procinto di operare, nei settori economici di seguito elencati:

| | |
|-------|--|
| 13.92 | Fabbricazione di vele |
| 25.99 | Fabbricazione di ancore in ferro o acciaio |
| 28.11 | Fabbricazione di motori marini |
| 30.1 | Costruzione navi e imbarcazioni |
| 30.12 | Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive |
| 32.30 | Fabbricazione di tavole da surf o windsurf |
| 33.15 | Riparazione e manutenzione di navi ed imbarcazioni (esclusi i loro motori) |

Nel caso di nuove imprese non ancora iscritte, l'erogazione dell'aiuto eventualmente concesso è subordinata all'iscrizione al Registro delle Imprese e all'avvio dell'attività.

Le imprese iscritte devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale e non avere pendenze derivanti da interessi di mora o diritti di segreteria, dovuti e non ancora versati, a valere sui finanziamenti del Fondo Gorizia.

Per quanto riguarda l'attività svolta, si può fare riferimento sia all'attività principale che all'attività secondaria purché effettivamente svolta in provincia di Gorizia. L'agevolazione potrà essere concessa – secondo le modalità e con le limitazioni di cui alle presenti norme d'attuazione – per gli investimenti riferiti all'attività ammessa (sia essa principale o secondaria).

Ai fini dell'applicazione del regime di cui alle presenti norme d'attuazione, la dimensione delle imprese beneficiarie è stabilita in conformità alla definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato I del Regolamento n. 651/2014, riportato in allegato alle norme d'attuazione.

2. Non sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni del Fondo Gorizia:

- le imprese in difficoltà come definite all'art. 5 delle Norme di Attuazione vigenti;
- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Le imprese beneficiarie di un aiuto ai sensi del presente Regolamento dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito.
Tali divieti non si applicano nel caso di aiuti siano richiesti in regime "de minimis";
- le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. A tal fine le

imprese dovranno rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000.

Art. 4
(Modalità degli aiuti)

1. L'aiuto si configura come un **prestito agevolato** concesso
 - nel rispetto del Regolamento n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 352 del 24.12.2013) o
 - nel rispetto del Regolamento n. 651/2014 (aiuti a finalità regionale o alle PMI) (GUUE L 187 del 26.06.2014) così come indicato agli art. 9 e 10 delle vigenti Norme di attuazione.

Le imprese di grandi dimensioni possono accedere all'agevolazione secondo la normativa "de minimis" per iniziative localizzate in tutto il territorio provinciale.

Le imprese di grandi dimensioni possono accedere alle agevolazioni, a valere sugli aiuti a finalità regionale, esclusivamente nelle aree ammissibili agli aiuti a norma dell'art. 107, 3 c. (Comune di Cormons) ed in tal caso le agevolazioni possono essere concesse solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività.

2. Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti di ammontare inferiore a € 50.000 € o 10.000 € nel caso di microimprese.
3. Il finanziamento concesso secondo le presenti disposizioni, non potrà superare le seguenti intensità massime in ESL, rispetto alle spese ammissibili:
 - a. Nel caso si opti per il **regime in esenzione a finalità regionale**: il 10% per le grandi imprese, il 20% per le medie, il 30% per le micro e piccole imprese (Comune di Cormons);
 - b. Nel caso si opti per il **regime in esenzione alle PMI**: 20% per le micro e piccole imprese, 10% per le medie imprese;
 - c. Nel caso si opti per il **regime "de minimis"**: il 30%, nel rispetto del tetto massimo triennale di 200.000 €. Le imprese dovranno rilasciare idonea dichiarazione in merito;
 - d. Nel caso si opti per un'agevolazione nel regime "de minimis" cumulata ad un'agevolazione in esenzione: le percentuali fissate dalle precedenti lettere a) e b).
4. Per la definizione di micro, piccola, media e grande impresa si fa rinvio all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Le agevolazioni in forma di aiuti in esenzione (par. 3, lettera a o b) non potranno essere erogate alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile. Le imprese dovranno rilasciare idonea dichiarazione in proposito.
6. Almeno il 25% dei costi dell'investimento iniziale deve essere coperto dal beneficiario ed esente da qualsiasi aiuto.
 - i. L'agevolazione sarà concessa in forma di prestito agevolato, a tasso zero, nel limite di € 500.000,00 per un importo massimo pari al 75% della spesa ammissibile.
7. L'ESL del prestito agevolato sarà calcolato utilizzando il tasso di riferimento in vigore al momento della concessione, come stabilito dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del 19.1.2008).
8. Il prestito potrà essere erogato in un'unica soluzione ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa o in via anticipata. Esso sarà restituito, con le modalità del fondo di rotazione, in 4 anni (8 rate semestrali), in 6 anni (12 rate semestrali) o in 8 anni (16 rate semestrali), a scelta dell'impresa richiedente.

9. L'importo dell'aiuto verrà calcolato al momento della concessione e sarà comunicato all'impresa beneficiaria.

Art. 5
(Cumulo)

1.L'aiuto concesso, secondo le presenti disposizioni, nel regime "de minimis" è cumulabile, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti "de minimis" per un importo che non deve superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

2.Gli aiuti concessi in esenzione, secondo le presenti disposizioni, sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili o con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità stabilita da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.

Ai sensi delle presenti disposizioni, il 25% dei costi dell'investimento deve essere coperto dal beneficiario ed esente da qualsiasi aiuto.

Art. 6
(Investimenti e spese ammissibili)

1. Il programma d'investimento deve essere organico, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, funzionale al conseguimento degli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione e devono riguardare una sola unità produttiva.
2. Per le imprese che accedono alle **agevolazioni in esenzione** i costi ammissibili sono costituiti da un investimento in attivi materiali destinati consistenti nell'attivazione di un nuovo stabilimento, nell'ampliamento di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o nella trasformazione radicale del processo produttivo di uno stabilimento esistente.

Possono essere concesse agevolazioni alle GRANDI imprese che accedono agli aiuti a finalità regionale solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica.

L'investimento può consistere anche nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento che sia stato chiuso o lo sarebbe stato se non fosse stato acquistato. In questo caso l'acquisto di beni mobili usati sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- **per le grandi imprese se viene richiesto l'aiuto a finalità regionale:**

le nuove attività che verranno svolte utilizzando i beni acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione dei beni prima di tale acquisto, i costi di detti beni devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisto dello stabilimento.

- **per le PMI:**

- a) l'acquisto sia effettuato da un investitore che non ha relazioni con il venditore;
- b) la transazione avvenga a condizioni di mercato;

nel regime "de minimis":

- a) l'acquisto sia effettuato da un investitore che non ha relazioni con il venditore;
- b) la transazione avvenga a condizioni di mercato;

3. Sono ammissibili investimenti in attivi materiali e immateriali corrispondenti alle seguenti voci di costo:
 - acquisto dell'immobile;
 - progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, le spese di frazionamento e quelle tecniche analiticamente documentate;

- suolo aziendale, sue sistemazioni ed indagini geognostiche;
 - opere murarie ed assimilate;
 - spese riconducibili ad opere di manutenzione straordinaria dei fabbricati (esclusivamente in regime “de minimis”);
 - infrastrutture specifiche aziendali;
 - impianti, macchinari ed attrezzature varie, solo se afferenti a cespiti ammortizzabili, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività amministrativa dell’impresa, mezzi mobili, beni strettamente necessari al ciclo di produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’impianto oggetto delle agevolazioni;
 - hardware;
 - software limitatamente ai programmi informatici legati alla produzione;
 - negli stabilimenti industriali, la spesa relativa alla costruzione dell’alloggio del custode, se facente parte dell’edificio dove si svolge l’attività produttiva, limitatamente alle opere murarie e all’impiantistica;
 - costo della fidejussione bancaria. Tale costo non concorre al raggiungimento del limite minimo di investimento ammissibile di cui all’art.4.
4. Sono ammesse anche le commesse interne di lavorazione ed i lavori in economia limitatamente al valore dei materiali impiegati, purché capitalizzati in conformità alle norme di contabilità, purché relativi ad impianti, macchinari, attrezzature e purché quantificati nella perizia asseverata.
5. I beni mobili oggetto dell’investimento, divenuti inidonei all’uso o alla produzione, possono essere sostituiti, dandone tempestiva comunicazione, con altri beni mobili coerenti con l’investimento, per i quali comunque non potrà essere presentata alcuna domanda di agevolazione.
6. Le spese relative all’acquisto di beni in valuta estera sono ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all’imponibile ai fini IVA e, più specificatamente:
- per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla “bolletta doganale d’importazione”;
 - per quelli provenienti dai Paesi dell’Unione Europea non appartenenti all’area dell’Euro, quello indicato espressamente sulla “fattura integrata” ai sensi del D.L. n. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93.
7. Le spese relative all’acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci.
8. Le spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese non sono ammissibili qualora, all’atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo soggetto.

Art. 7

(Spese escluse)

Sono escluse dalle agevolazioni del presente bando spese relative a:

- scorte;
- mezzi di trasporto;
- materiale espositivo;
- macchinari, impianti ed attrezzature usati, con esclusione dei casi di cui all’art. 6, punto 2;
- spese per beni di facile consumo ed attrezzatura minuta;
- spese di funzionamento in generale e di pura sostituzione;
- spese relative a lavori di ristrutturazione e di adeguamento di immobili e relativi impianti non di proprietà dell’impresa richiedente;
- spese relative a cespiti acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
- spese relative all’acquisto di mezzi, accessori ed attrezzature di trasporto merci e/o di persone;

- spese riconducibili ad opere di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- imposte e tasse.

Art. 8
(Avvio dell'iniziativa)

1. Le domande di agevolazione in caso di opzione per il **regime in esenzione** devono essere presentate prima dell'avvio dell'investimento. Il mancato rispetto di tale condizione comporterà l'inammissibilità dell'intero progetto.

Le imprese dovranno documentare che l'aiuto consentirà il verificarsi delle seguenti condizioni:

- un aumento significativo delle dimensioni della portata del progetto/dell'attività;
- un aumento significativo dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/attività;
- una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/attività interessati;
- che in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona (**per le grandi imprese e investimenti nell'area 107, 3 C, Comune di Cormons**).

Per avvio dell'investimento si intende:

- a. nel caso di acquisto di beni immobili: la data di acquisto specificata nel rogito;
 - b. nel caso di acquisto di beni mobili: la data della conferma dell'ordine ovvero la data della prima fattura;
 - c. nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia: la data della "comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori" (per l'edilizia libera) oppure la "comunicazione al Comune dell'avvio dei lavori a seguito del rilascio del permesso di costruire" oppure la data contenuta nella DIA SCIA. Nel caso di lavori che non necessitino di atti autorizzativi, la data della prima fattura.
2. In caso di opzione per il regime "**de minimis**" le domande possono essere presentate anche successivamente all'avvio dell'investimento. Saranno riconosciute, tuttavia, solo le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Per avvio dell'iniziativa s'intende la data della prima fattura.

Art. 9
(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Le imprese presentano domanda di contributo alla Camera di Commercio I.A.A. Ufficio Fondo Gorizia, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.vg.camcom.gov.it, a partire **dalle ore 09.00 del 18.03.2019 fino ad esaurimento dei fondi e comunque fino al 31.12.2019.**

Le domande vengono inviate **esclusivamente** con la seguente modalità:

Posta Elettronica Certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, esclusivamente al seguente indirizzo: **agevolazioni@pec.fondogorizia.it**.

La domanda è valida se inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente o da quello del professionista di fiducia indicato dall'impresa.

La domanda deve essere sottoscritta:

- **con firma digitale** del legale rappresentante oppure
- **firmata in originale**, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC **unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità. La trasmissione della domanda senza il documento di identità valida allegata costituisce motivo di archiviazione.**

La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti e **completa degli allegati previsti nella stessa**, dovrà essere oggetto di un **unico invio**.

E' previsto il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 attraverso versamento utilizzando il modello F23 da allegare all'istanza, parte integrante della stessa.

E' previsto inoltre il pagamento del diritto di segreteria, pari a € 60,00 (sessanta), versamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario, o versamento diretto, effettuato presso la Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. di Gorizia – Via Boccaccio 2 - IBAN IT 20 Q 05336 12400 0000 3565 9084
Servizio di Cassa della CCIAA – Gestione Fondo Gorizia.

La ricevuta del versamento del diritto di segreteria, o la copia del bonifico, costituisce allegato parte integrante della domanda.

2. Il finanziamento è concesso secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta verrà assegnato un termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa che dovrà avvenire con le stesse modalità di presentazione della domanda. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Dell'archiviazione verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.

Vengono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa le domande:

- prive di firma valida (*per firma valida si intende firma digitale oppure firma sull'originale unitamente al documento di identità*);
- relative ad imprese non aventi sede o unità locali, oggetto dell'investimento, in provincia di Gorizia;
- le domande presentate al di fuori del termine di validità del bando o dei termini previsti all'art. 5 comma (verificare per ogni bando);
- presentata con modalità diversa dalla PEC;

le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da **agevolazioni@pec.fondogorizia.it**.

Tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda verranno gestite attraverso la PEC indicata in domanda presso la quale l'impresa elegge domicilio.

3. Non è ammessa la presentazione di un'unica domanda che riguardi più unità produttive. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

Non è ammessa la presentazione di più domande riconducibili ad uno stesso programma, né è ammessa, nei 6 mesi successivi alla data del completamento⁽¹⁾ dell'investimento finanziato⁽²⁾, la presentazione per la medesima unità produttiva, di una nuova domanda relativa ad un ulteriore programma.

Non è ammessa la presentazione di domanda per un programma di investimento già oggetto di precedente richiesta accolta dal Fondo Gorizia e revocata in quanto non portata a conclusione.

4. Per ogni altra modalità relativa alla presentazione delle domande si fa espresso riferimento alle vigenti norme di attuazione.

(1) Per completamento dell'investimento si intende:

- la data di presentazione della rendicontazione;

- nel caso di revoca con provvedimento da parte dell'ufficio per cause diverse (con esclusione delle iniziative non realizzate entro la data di scadenza di realizzazione dell'investimento e di rendicontazione): la data del provvedimento di revoca;;

- nel caso di revoca per rinuncia del beneficiario: la data di protocollo della comunicazione di rinuncia.

(2) Si intende finanziato l'investimento cui è stato **concesso** un aiuto.

Art. 10

(Concessione dell'incentivo)

1. L'incentivo è concesso tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino alla concorrenza dei fondi a disposizione per il presente bando.
2. Le domande che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria del presente bando saranno archiviate. La Giunta Camerale Integrata potrà, a suo insindacabile giudizio, incrementare la disponibilità finanziaria del presente bando.

3. L'istruttoria deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande di agevolazione.

Art. 11

(Modalità di rendicontazione)

1. Al fine di documentare la spesa effettuata per la realizzazione del programma di investimento per il quale è stata avanzata istanza di agevolazione, l'impresa deve produrre la documentazione della spesa sostenuta così come indicato all'articolo 26 delle vigenti norme di attuazione. L'istruttoria del procedimento di liquidazione deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione.

2. Il finanziamento verrà erogato, a scelta dell'impresa, secondo una delle due seguenti modalità:

a) in unica soluzione a completamento dell'iniziativa e su presentazione di idoneo atto fideiussorio

Al fine di documentare la spesa effettuata per la realizzazione del programma di investimento per il quale è stata avanzata istanza di agevolazione, l'impresa dovrà produrre:

- ✓ lettera di richiesta liquidazione;
- ✓ originali delle fatture relative alle spese sostenute;
- ✓ originali dei contratti (rogiti) pertinenti l'acquisto degli immobili;
- ✓ copie semplici delle fatture presentate; elenco dettagliato delle fatture presentate;
- ✓ relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato attestante i lavori di costruzione e/o ristrutturazione degli immobili;
- ✓ scheda di liquidazione;
- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli aiuti ottenuti;
- ✓ dichiarazione di impegno al rispetto degli adempimenti successivi alla liquidazione.

Per le nuove imprese non ancora iscritte, l'erogazione del prestito è subordinata all'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. e all'avvio dell'attività.

Sarà inoltre necessaria la presentazione di un fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del finanziamento.

b) entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione:

A tal fine l'impresa dovrà produrre:

- ✓ lettera di richiesta liquidazione;
- ✓ scheda di liquidazione;
- ✓ atto fideiussorio rilasciato da una Banca o da una Assicurazione con i requisiti indicati dall'Ufficio a garanzia della restituzione delle rate, dell'effettiva realizzazione del programma di investimento oggetto dell'agevolazione e per ogni ulteriore adempimento previsto.

Per le nuove imprese non ancora iscritte, la liquidazione anticipata del prestito è subordinata all'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. anche come impresa inattiva.

Qualora le spese sostenute risultino inferiori a quelle previste in domanda e, quindi, il prestito spettante risulti inferiore a quello erogato, l'impresa dovrà restituire la somma eccedente maggiorata degli interessi legali. Tale disposizione non si applica nel caso lo scostamento tra investimento programmato e realizzato non sia superiore al 5%.

3. La Giunta Camerale Integrata potrà sospendere l'erogazione dell'incentivo, qualora si verificano situazioni ostative alla liquidazione dello stesso. La sospensione dell'erogazione è disposta, per un periodo non superiore a sei mesi, con atto debitamente motivato.

Scaduto il termine, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo viene revocato.

Art. 12

(Obblighi dei beneficiari)

1. Le imprese beneficiarie sono tenute all'esecuzione dell'investimento conformemente al programma indicato all'atto di presentazione dell'istanza.

Su preventiva richiesta del beneficiario potranno essere autorizzate variazioni del programma originario

d'investimento purché lo stesso mantenga concreta operatività. Sono inoltre consentite variazioni del programma finanziato unicamente nell'ambito delle tipologie di spesa previste.

La verifica del costo della garanzia fideiussoria verrà eseguita alla fine del periodo di ammortamento; di conseguenza eventuali scostamenti dagli importi preventivati non comporteranno provvedimenti di riduzione del finanziamento concesso.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di ultimare e rendicontare l'investimento finanziato entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo, pena la revoca dell'agevolazione. Eventuali proroghe ai tempi di esecuzione, motivate da eccezionali cause di forza maggiore, potranno essere concesse per un periodo non superiore a sei mesi. La richiesta di proroga dovrà essere presentata prima della scadenza per la realizzazione dell'investimento.

2. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di:

- non mutare la propria attività senza il consenso scritto del Fondo, come pure, senza tal consenso, non mutare la propria forma giuridica e non trasferire la sede dell'azienda;
- non cedere la proprietà o il godimento dei beni acquistati o costruiti con il prestito;
- non cedere la proprietà o il godimento della propria azienda o di parte della stessa sostenuta finanziariamente dal Fondo Gorizia.

Gli obblighi sopraindicati rimarranno integralmente vincolanti per la beneficiaria per almeno 3 anni decorrenti dalla data della effettiva liquidazione (mandato di pagamento) del prestito agevolato o dalla data di presentazione della rendicontazione di spesa per le imprese che hanno beneficiato della liquidazione anticipata.

Per le grandi imprese che accedono agli incentivi in esenzione, ai sensi del Regolamento CE n. 651/2014 del 17.06.2014, gli obblighi restano vincolanti per un periodo di 5 anni.

Nel caso di inosservanza di uno dei vincoli su indicati, o nell'ipotesi di cessazione dell'impresa, il prestito sarà revocato con l'obbligo da parte del beneficiario di restituire l'intera quota di capitale residuo, comprensiva di eventuali interessi di mora.

Il soggetto beneficiario ha inoltre l'obbligo di:

- dare ogni informazione che la Camera richieda in ordine all'investimento da realizzare e agli obiettivi da raggiungere;
- prestare atto fidejussorio rilasciato da una Banca o da una Assicurazione con i requisiti indicati dall'Ufficio, a garanzia della restituzione delle rate e per ogni ulteriore adempimento previsto;
- restituire il prestito in 8 (otto), 12 (dodici) o 16 (sedici) (a scelta del beneficiario) rate semestrali uguali scadenti il 30 giugno o il 31 dicembre successivi alla sua erogazione secondo il piano d'ammortamento redatto dall'Ufficio; sui ritardati pagamenti, comunque pervenuti sul conto corrente bancario del Fondo Gorizia successivamente alla scadenza delle rate, saranno applicati gli interessi di mora calcolati al tasso "EURIBOR" + 3 punti e comunque entro il tasso di usura. Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di scadenza senza l'avvenuto pagamento, il prestito sarà considerato automaticamente decaduto e saranno inderogabilmente attivate d'ufficio le garanzie prestate per il recupero dell'intero credito residuo. A tal fine si precisa che per data di pagamento si intende il giorno indicato come valuta;
- restituire il residuo del prestito erogato entro 30 giorni dalla data di eventuale revoca dello stesso.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle vigenti norme di attuazione.

Art. 13

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del Reg. UE 679/16, al quale si rinvia, (link: http://www.vg.camcom.gov.it/allegati/Informativa_privacy.pdf), i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti sono trattati per le finalità riferite al procedimento di concessione ed erogazione di finanziamenti nell'ambito della Legge 26/86, anche mediante strumenti informatici, ai soli fini istruttori.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità, pena l'esclusione dai benefici.

Le medesime informazioni possono essere comunicate al soggetto erogatore, nonché alle Amministrazioni

Pubbliche ed alle banche convenzionate con la Camera di Commercio direttamente interessate all'attuazione del programma di investimento e diffuse nei casi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.

Art. 14

(Responsabili del procedimento)

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 ed ai fini del procedimento del presente bando, si comunicano i nominativi dei responsabili:

| | |
|--------------------------------|---|
| Responsabile del procedimento: | dott.ssa Paola Vidoz – tel. 0481/384239 |
| Responsabile dell'istruttoria: | Daniela Tambalo – tel. 0481/384234 |